

DELIBERA N. 77/24/CONS

ARCHIVIAZIONE NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A. (FORNITORE DI SERVIZI DI MEDIA AUDIOVISIVI IN AMBITO REGIONALE RAI TRE SARDEGNA) PER LA PRESUNTA VIOLAZIONE DELLA LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N. 28

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 19 marzo 2024;

VISTO l'art. 1, comma 6, lett. b), n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante *“Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica”*;

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, che ha abrogato il precedente decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante *“Testo unico dei servizi di media audiovisivi”*, di seguito denominato Testo unico;

VISTA la delibera n. 295/23/CONS del 22 novembre 2023, recante *“Regolamento concernente la disciplina relativa al rilascio dei titoli autorizzatori alla fornitura di servizi di media audiovisivi e radiofonici via satellite, su altri mezzi di comunicazione elettronica e a richiesta”*;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS del 27 aprile 2012, recante *“Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità”*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 434/22/CONS;

VISTO il decreto del Presidente della Regione Sardegna n. 70 del 14 dicembre 2023, pubblicato sul B.U.R.A.S. n. 3, parte I e II, dell’11 gennaio 2024, con il quale sono stati convocati per il giorno 25 febbraio 2024 i comizi per l’elezione del Presidente della Regione e del XVII Consiglio regionale della Sardegna;

VISTA la delibera n. 29/24/CONS del 24 gennaio 2024, recante *“Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale delle Regioni Sardegna e Abruzzo”*, la quale rinvia alla delibera n. 453/22/CONS del 21 dicembre 2022;

VISTA la deliberazione della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi del 18 gennaio 2024, recante *“Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per le elezioni del Presidente della Giunta regionale e per il rinnovo del Consiglio regionale della Regione Abruzzo indette per il giorno 10 marzo 2024”*;

VISTA la nota del 26 febbraio 2024 (prot. n. 0059859), , con la quale il Comitato regionale per le comunicazioni della Sardegna ha trasmesso le conclusioni istruttorie, unitamente all'intera documentazione, relativa al procedimento avviato a seguito della segnalazione del Signor Renato Soru del 20 febbraio 2024, per il tramite dello studio legale Zuddas, in relazione alle elezioni regionali in Sardegna del 25 febbraio scorso, nei confronti della società Rai Radiotelevisione Italiana S.p.a. (servizio di media audiovisivo in ambito regionale Rai Tre Sardegna - TGR Sardegna del 16, 17 e 18 febbraio 2024 (ore 14:00 e 19:30) e per la pubblicazione di articoli del *“quotidiano, a tiratura regionale, L'Unione Sarda e [del] quotidiano, appartenente al gruppo editoriale SAE, La Nuova Sardegna”*, in quanto [avrebbe] *“violato la normativa materia di comunicazione politica e parità di accesso ai mezzi di informazione locale durante le campagne elettorali e/o referendarie attraverso la messa in onda di servizi televisivi, interviste e la pubblicazione di articoli relativi, esclusivamente o prevalentemente, alla candidata Presidente Alessandra Todde e Paolo Truzzu e alle rispettive coalizioni. [Più precisamente] Tutti i servizi andati in onda a far data dal 15.02.2024 e fino al 19.02.2024, nella concessionaria regionale della Sardegna e gli articoli di stampa contenuti nei quotidiani L'Unione Sarda e La Nuova Sardegna contengono l'esposizione di valutazioni politiche riferite alle imminenti elezioni amministrative e, quindi, ancorché trasmessi in un telegiornale, o pubblicati in un quotidiano, per la modalità di realizzazione e per gli argomenti trattati, concretizzano una forma di comunicazione politica e non di informazione [...] La comunicazione politica surrettiziamente effettuata attraverso l'apparente esercizio del diritto di cronaca ha determinato una sotto rappresentazione del candidato Presidente [e per quanto riguarda gli articoli di stampa] l'assenza di una rielaborazione propria della cronaca, e al contrario la presenza di opinioni e valutazioni dei soggetti politici, tali da far assumere all'articolo un fine meramente propagandistico”*, il tutto in violazione delle disposizioni contenute nella legge 22 febbraio 2000, n. 28. Al riguardo, il Comitato, dopo aver avviato il procedimento in data 21 febbraio 2024 con la richiesta di controdeduzioni e aver invitato ad integrare la segnalazione attraverso gli articoli di stampa, ritenendoli esclusi dall'applicazione della legge, ha proposto l'archiviazione degli atti;

ESAMINATA la memoria difensiva pervenuta in data 22 febbraio 2024, nella quale la società Rai Radiotelevisione Italiana S.p.a., Rai Tre Sardegna, ha rappresentato in sintesi quanto segue:

- i. in via preliminare, l'inammissibilità e l'improcedibilità dell'esposto per violazione dell'art. 10 della legge n. 28/2000 in quanto la segnalazione pervenuta all'Autorità non risulta notificata, come previsto, al gruppo della Guardia di



Finanza nella cui competenza territoriale rientra il domicilio dell'emittente o dell'editore;

ii. nel merito:

- le doglianze del segnalante sono inconsistenti, *“in quanto i notiziari costituiscono la forma più tipica che assumono i programmi di informazione, caratterizzati dalla necessità di garantire la completezza e l'imparzialità dell'informazione, in connessione con le esigenze dell'attualità e della cronaca e non certo di attribuire spazi di notizia o in voce ai soggetti politici, come invece è richiesto ai programmi di comunicazione politica”*;
- *i notiziari della Testata Giornalistica Regionale [...] essendo caratterizzati da una limitata disponibilità quotidiana di spazi e dalla necessità di garantire l'aderenza all'attualità e alla cronaca politica contingente, sono chiamati a selezionare le notizie e i fatti rilevanti dell'agenda politica e impossibilitati a parcellizzare all'infinito, i tempi di notizia o di parola tra i diversi interlocutori politici*;
- emerge l'inconsistenza della segnalazione *“considerato che dall'artigianale monitoraggio delle presenze proposto, ristretto a soli 3 giorni, sono state rilevate diverse occasioni informative riguardanti l'odierno esponente, con l'attribuzione di significativi tempi di notizia/parola [...] senza indicazione della fonte dei dati”*;
- *dai dati del monitoraggio disponibili, a oggi non risulta che altri candidati alla Presidenza della Regione Sardegna (in particolare Truzzu e Todde) abbiano avuto diversa o maggiore visibilità informativa rispetto al candidato Soru*;
- il rispetto del pluralismo informativo *“non può essere di certo valutato sulla base di un arco temporale così ristretto e isolato dalla vastissima offerta informativa politica/elettorale proposta quotidianamente sui palinsesti Rai con dedizione e impegno e in base ai consueti canoni di equilibrio, completezza e lealtà”*;
- più precisamente, *“dal 1° gennaio ad oggi il dottor Renato Soru è stato intervistato in 20 edizioni del nostro telegiornale. Dall'undici gennaio, giorno dell'entrata in vigore della par condicio, il tempo di parola per i singoli candidati alla Presidenza della Regione è stato così ripartito Alessandra Todde (334'' pari al 30,56%), Paolo Truzzu (315'' pari al 28,825), Renato Soru (300'' pari al 27,45%) e Lucia Chessa (144'' pari al 13,27%)*;
- per quanto riguarda il cosiddetto tempo di notizia la *“coalizione sarda” rappresentata dal candidato alla Presidenza Renato Soru è sempre stata citata in tutte le edizioni del nostro telegiornale dando notizia di appuntamenti elettorali e/o dichiarazioni*;
- nella segnalazione si fa riferimento solo a tre giorni 16,17 e 18 Febbraio e a sei edizioni del nostro telegiornale: *il 16 Febbraio una troupe è stata inviata a Mores (provincia di Sassari) per seguire un confronto pubblico organizzato da Renato Soru che in quell'occasione è stato intervistato; il 19 un'altra troupe è stata inviata all'inaugurazione dell'anno accademico di Sassari solo ed esclusivamente per intervistare il candidato presidente Renato Soru*;



- *è stato dato spazio alla visita in Sardegna dei leader di partito e rappresentanti del governo ma senza dimenticare gli altri candidati. Per questo quando esponenti nazionali della “coalizione sarda” sono venuti in Sardegna abbiamo dato loro più secondi sia rispetto alla loro rappresentanza in Parlamento [...] sia rispetto ad altri leader nazionali arrivati nell’isola per sostenere candidati di centrodestra o centrosinistra. Questo perché il candidato Renato Soru è sostenuto da 5 liste di cui solo due hanno referenti nazionali mentre negli altri schieramenti i rappresentanti nazionali sono nettamente più numerosi;*
 - *nello specifico soltanto ad Azione/+Europa sono stati dati dall’inizio della campagna elettorale 139 secondi tempo di parola più di quelli dati ai partiti come Lega o Forza Italia. A questi vanno aggiunti i 23 secondi di Rifondazione e i 25 secondi assegnati ai candidati delle altre tre liste in campo per il candidato Renato Soru: Progetto Sardegna, Liberu, Vota Sardigna;*
 - *infine, come per gli altri candidati alla Presidenza della Regione è stata già predisposta una diretta nel Tg del 23 Febbraio in occasione della chiusura della campagna elettorale e un’ampia copertura della visita in Sardegna di esponenti delle liste a suo sostegno;*
- iii. pertanto, per i motivi sopra esposti si chiede all’Autorità di voler dichiarare infondato l’esposto dell’on. Renato Soru e di disporre l’archiviazione degli atti;

CONSIDERATO quanto alle eccezioni di improcedibilità e inammissibilità dell’esposto che, a norma dell’art. 17, comma 6, della delibera n. 453/22/CONS, alla quale fa rinvio la delibera n. 29/24/CONS, “Qualora la denuncia non contenga gli elementi previsti dai precedenti commi 4 e 5, l’Autorità, nell’esercizio dei suoi poteri d’ufficio, può comunque avviare l’istruttoria qualora sulla base di un esame sommario della documentazione ricevuta sembri ricorrere una possibile violazione”;

RILEVATO che dagli accertamenti istruttori del Co.Re.Com. Sardegna relativamente all’individuazione della natura giuridica delle fattispecie risulta quanto segue:

- *la legge 22 febbraio 2000, n. 28 opera una chiara distinzione tra due tipologie di programmi, quelli di comunicazione politica e quelli di informazione precisando, all’art.2, comma 2, che le disposizioni dettate per la “comunicazione politica” non si applicano alla diffusione di notizie nei programmi di informazione e trova una limitata applicazione per quanto riguarda la stampa quotidiana e periodica, circoscritta esclusivamente alle fattispecie descritte dagli art. 7 e 8;*
- *per espressa volontà legislativa le disposizioni concernenti la comunicazione politica non si applicano alla diffusione di notizie nei programmi di informazione e [...] l’art. 2, comma 2, della legge n. 28/2000, secondo l’interpretazione che ne ha fornito la Corte costituzionale (Corte cost. n. 155/2002), preclude che “in questi programmi... all’emittente possano essere imposti limiti, che derivino da motivi connessi alla comunicazione politica”;*



- *dai dati trasmessi dalla redazione Rai Tgr regionale concernenti i tempi di parola e i tempi di notizia relativi ai 4 candidati Presidenti e in considerazione della chiara distinzione esistente tra le due tipologie di programmi e alla luce della documentazione prodotta [non possono essere] condivi[se] le argomentazioni del segnalante volte a ricondurre i servizi trasmessi dai telegiornali a far data dal 15.02.2024 e fino al 19.02.2024 all'ambito della comunicazione politica e alla relativa disciplina;*
- *pertanto, che le disposizioni dettate per la comunicazione politica non possono applicarsi alla diffusione di notizie nei programmi di informazione;*
- *in considerazione del fatto che il rispetto del pluralismo informativo deve essere valutato tenendo conto dell'intero periodo di campagna elettorale e non su un arco temporale ristretto, quale quello dedotto in segnalazione [si rappresenta] di non disporre al momento di tutti i dati necessari per valutare eventuali violazioni;*

PRESO ATTO che - come rappresentato dal Comitato regionale competente - gli articoli di stampa relativi ai quotidiani L'Unione Sarda e La Nuova Sardegna oggetto di segnalazione ed integrazione con nota del 21 febbraio 2024, esulano dall'ambito di applicazione della legge 28 del 2000 "non trattandosi né di messaggi politici né di sondaggi", uniche fattispecie disciplinate dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28, ma di cronaca elettorale quale esercizio del diritto di manifestazione del pensiero garantito dall'articolo 21 della Costituzione;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 4 del Testo unico sono principi fondamentali del sistema dei servizi di media audiovisivi e della radiofonia la garanzia della libertà e del pluralismo dei mezzi di comunicazione radiotelevisiva, la tutela della libertà di espressione di ogni individuo, l'obiettività, la completezza, la lealtà e l'imparzialità dell'informazione e che, ai sensi del successivo art. 6, l'attività di informazione radiotelevisiva costituisce un servizio di interesse generale che deve garantire la presentazione veritiera dei fatti e degli avvenimenti, in modo tale da favorire la libera formazione delle opinioni e l'accesso di tutti i soggetti politici alle trasmissioni di informazione in condizioni di parità di trattamento e di imparzialità, nelle forme e secondo le modalità indicate dalla legge;

CONSIDERATO che a norma dell'art. 5 della legge n. 28/2000 la Commissione per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni definiscono i criteri specifici ai quali, fino alla chiusura delle operazioni di voto, debbono conformarsi, rispettivamente, la concessionaria pubblica e le emittenti radiotelevisive private nei programmi di informazione, al fine di garantire la parità di trattamento, l'obiettività, la completezza e l'imparzialità dell'informazione e che tali criteri specifici sono stati definiti per la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e per le emittenti private in ambito locale, rispettivamente, con il provvedimento della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi del 18 gennaio 2024 e con la deliberazione dell'Autorità n. 29/24/CONS del 24 gennaio 2024;



CONSIDERATO che la deliberazione della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi del 18 gennaio 2024 distingue all'art. 2 tra la tipologia della programmazione Rai in periodo elettorale l'informazione *“assicurata, secondo i principi di cui all'art. 5 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 [...] mediante i telegiornali, i giornali radio, i notiziari, i relativi approfondimenti e ogni altro programma di contenuto informativo a rilevante caratterizzazione giornalistica, correlati ai temi dell'attualità e della cronaca...”*;

CONSIDERATO che la rappresentazione delle diverse posizioni politiche nei programmi appartenenti all'area dell'informazione deve conformarsi al criterio della parità di trattamento, secondo una valutazione complessiva nel rispetto dell'autonomia editoriale e giornalistica, nonché della correlazione dell'informazione ai temi dell'attualità e della cronaca politica, a differenza della comunicazione politica, ove rimane ferma l'applicazione del criterio della ripartizione matematicamente paritaria degli spazi attribuiti;

RILEVATO che, attesa la distinzione tra comunicazione ed informazione politica per articolazione e modalità, i *“servizi trasmessi dai telegiornali a far data dal 15.02.2024 e fino al 19.02.2024”* non possono essere ascritti all'interno della programmazione radiotelevisiva *“all'ambito della comunicazione politica e alla relativa disciplina”*, trattandosi di programmi *“correlati ai temi dell'attualità e della cronaca”*;

CONSIDERATO che dai dati del monitoraggio forniti dalla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, Rai Tre Regione Sardegna, si rileva che a partire dall'inizio della campagna elettorale (11 gennaio 2024) sono stati assegnati spazi al candidato Presidente segnalante e alle liste che lo hanno sostenuto, così ripartiti: Alessandra Todde (334'' pari al 30,56%), Paolo Truzzu (315'' pari al 28,825), Renato Soru (300'' pari al 27,45%) e Lucia Chessa (144'' pari al 13,27%), con notizie di appuntamenti elettorali e/o dichiarazioni, in particolare nelle edizioni del TGR del 16 e 19 febbraio 2024 e con spazi agli esponenti nazionali e di Governo venuti in Sardegna a sostegno di tutti i candidati Presidente, e, quanto alla *“coalizione sarda”* del Presidente Soru, con attribuzione di tempi maggiori rispetto alla loro rappresentanza in Parlamento (pari a 23 secondi), in quanto *“il candidato Renato Soru è sostenuto da 5 liste di cui solo due hanno referenti nazionali mentre negli altri schieramenti i rappresentanti nazionali sono nettamente più numerosi”*;

RITENUTO che, di conseguenza, tali spazi informativi della concessionaria pubblica regionale della Sardegna risultano adeguati sotto il profilo dell'equilibrio del pluralismo dell'informazione e della parità di trattamento tra i soggetti politici nella consultazione regionale in Sardegna del 25 febbraio 2024;

RITENUTO pertanto di aderire alla proposta di archiviazione formulata dal Comitato regionale per le comunicazioni della Sardegna;

UDITA la relazione del Commissario Massimiliano Capitanio, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

DELIBERA

l'archiviazione degli atti per le motivazioni di cui in premessa.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla società Rai Radiotelevisione Italiana S.p.a. (Rai Tre Sardegna), alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi e al Comitato regionale per le comunicazioni della Sardegna e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 19marzo 2024

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

IL COMMISSARIO RELATORE
Massimiliano Capitanio

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Giulietta Gamba